

Iniziativa parlamentare

Data: 9.6.2015

Autore: CN Fabio Regazzi

Titolo: Per un'amnistia fiscale federale equilibrata ed efficace: favorire l'emersione di redditi e capitali in caso di denuncia spontanea

Testo depositato

Sulla base dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento è presentata un'iniziativa parlamentare in forma elaborata al fine di attenuare il periodo di perenzione nei casi di autodenuncia esente da pena per i contribuenti che non hanno la qualifica di eredi.

Le seguenti leggi sono così modificate:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta

Art. 205d (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ La perenzione stabilita dall'art. 152 di questa legge, nei confronti dei contribuenti di cui agli art. 175 cpv. 3 e 181a cpv. 1, decade dopo tre anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudizio era incompleta.

² Il capoverso di cui sopra è applicabile soltanto limitatamente ai due anni che seguono l'entrata in vigore di questa norma transitoria.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 72r (nuovo) Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche della presente legge entro il momento dell'entrata in vigore delle medesime.

² Dalla loro entrata in vigore, le modifiche menzionate all'Art. 78f si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario.

Art. 78f (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del...

¹ La perenzione stabilita dall'art. 53 cpv. 2 di questa legge, nei confronti dei contribuenti di cui agli art. 56 cpv. 1^{bis} e 57b cpv. 1, decade dopo cinque anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudizio era incompleta.

² Il capoverso di cui sopra è applicabile soltanto limitatamente ai due anni che seguono l'entrata in vigore di questa norma transitoria.

II

¹ Questa legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1. Le ragioni in favore dell'amnistia fiscale

Preso atto:

1. del progressivo inasprimento delle penalità e delle misure di accertamento nei confronti dei contribuenti residenti in Svizzera, e contestualmente della progressiva erosione del segreto bancario;
2. della crisi economica in atto da più anni;
3. del deterioramento della piazza finanziaria svizzera e delle difficoltà della finanza pubblica della Confederazione e dei Cantoni;

si ritiene riunite le condizioni per istituire un'amnistia fiscale federale, tantopiù che la possibilità di amnistie fiscali cantonali, di fatto non è più praticabile dopo la decisione del Tribunale federale del 30 marzo 2015 che ha annullato l'amnistia fiscale ticinese.

Rimane quindi aperta una sola via che è quella riguardante la revisione della "mini-amnistia" entrata in vigore il 1. gennaio 2010, che andrebbe però alleggerita nel prelievo fiscale al fine di far emergere i capitali sino ad ora sottratti all'imposizione.

Va anche ricordato che il **principio della parità di trattamento non può essere invocato** quando le penalità, i mezzi di accertamento e l'estensione del periodo di prescrizione e/o di perenzione sono stati oggetti di rilevante inasprimento. È questo il caso poiché dal 1969 ad oggi, dalla semplice contravvenzione si è passati nel 1978 al delitto di frode ed è imminente un disegno di legge che prevede, a determinate condizioni, un inasprimento delle sanzioni. Per quanto riguarda le misure di accertamento, le stesse sono molto più incisive con l'istituzione di un organo amministrativo in seno all'AFC nel 1978. Inoltre il periodo di prescrizione e di perenzione è stato esteso da 5 a 10 anni il che, di fatto, significa raddoppiare il prelievo fiscale nei confronti della maggior parte degli evasori: vale a dire di coloro che dispongono di rilevanti capitali costituiti con redditi non dichiarati negli anni precedenti la prescrizione e la perenzione.

2. Cosa chiede l'iniziativa parlamentare per una "mini-amnistia"?

La modalità più semplice, più concreta ed efficace, per favorire l'emersione di capitali è quella di prevedere una **norma transitoria** nel contesto della LIFD e della LAID che riduce il periodo di prelievo delle imposte sottratte e degli interessi di ritardo.

Si tratta quindi di limitare il periodo fiscale, riducendo il numero degli anni stabiliti per il recupero delle imposte sottratte e dei relativi interessi, in modo da incentivare l'emersione di capitali.

Per queste ragioni l'iniziativa parlamentare - elaborata in collaborazione con il Centro di competenze tributarie della SUPSI di Lugano-Manno - propone una norma transitoria che consenta al contribuente, soltanto per un periodo limitato a 2 anni dall'entrata in vigore della Legge federale, una riduzione del periodo da 10 a 3 anni.

Si ritiene importante che questa possibilità di fruire di un ridotto periodo di recupero dell'imposta sia **limitato soltanto ai primi 2 anni dall'entrata in vigore di questa riforma fiscale**, dopodiché, in caso di denuncia spontanea, è dovuta – come previsto dalla Legge federale vigente – la rifusione delle imposte e degli interessi di ritardo per il periodo di 10 anni. Questo provvedimento, limitato a 2 anni, costituisce un forte incentivo per far riemergere i capitali e i redditi sottratti.

Riguardo il **problema etico**, che è una questione soggettiva ed emozionale, per il quale quindi non vi è una sola risposta, le ragioni dei fautori e degli oppositori sono entrambe degne di essere sostenute. Bisogna valutare se è oggi preponderante l'etica, o la ragion di Stato. Per le ragioni suindicate si ritiene preponderante la ragion di Stato, poiché è necessario, in questo momento particolarmente difficile, incrementare il gettito delle imposte. Così facendo, tra l'altro, l'evasore dovrà subire un prelievo fiscale importante all'atto della denuncia spontanea e in seguito i suoi elementi imponibili saranno sempre soggetti all'imposizione.